

Regione Siciliana
Assessorato regionale delle
risorse agricole e alimentari
Dipartimento degli Interventi
Infrastrutturali per l'Agricoltura
Servizio III Demanio trazzerale e usi civici
Unità Operativa 19 – Demanio trazzerale

RACCOLTA NORMATIVA DEMANIO TRAZZERALE

Indice

1	R.D.. 30 dicembre 1923, n.3244	Passaggi dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia dalla dipendenza del Ministero delle finanze a quella del Ministero dell'economia nazionale	Pagina 5
2	R.D. 29 dicembre 1927, n. 2801.	Approvazione del regolamento per l'assetto definitivo dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia.	Pagina 16
3	L.R. 28 luglio 1949, n. 39	Trasformazione delle trazzere siciliane	Pagina 37
4	Art. 10 della L.R. n. 24 del 26/07/1985	Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche ed altre provvidenze urgenti.	Pagina 41
5	L.R. 15 maggio 1986, n. 26	Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 , relativa a "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive".	Pagina 43
6	Art. 25 della L.R. n. 10 del 27/04/1999	Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili	Pagina 50

R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244.

Passaggio dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia dalla dipendenza del Ministero delle finanze a quella del Ministero dell'economia nazionale.

R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244 ⁽¹⁾.

Passaggio dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia dalla dipendenza del Ministero delle finanze a quella del Ministero dell'economia nazionale ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 1924, n. 61.

⁽²⁾ Ora, dell'agricoltura e delle foreste.

1. I tratturi di Puglia e le trazzere di Sicilia continuano ad essere di demanio pubblico dello Stato e passano dalla dipendenza diretta del Ministero delle finanze a quella del Ministero dell'economia nazionale ⁽³⁾.

⁽³⁾ Ora, dell'agricoltura e delle foreste.

2. In base ai titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sui terreni ed ogni altro possibile elemento saranno eseguiti l'accertamento, la revisione della consistenza e la conseguente reintegra di tutti i tratturi, tratturelli, bracci e riposi del Tavoliere e di tutte le trazzere di demanio pubblico dello Stato, allo scopo di procedere alla loro sollecita, definitiva e migliore destinazione che dovrà effettuarsi nelle forme seguenti e compiersi nel termine di anni 10 a decorrere dalla data del presente decreto ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Termine soppresso dal *R.D.L. 22 febbraio 1937, n. 292*.

3. Saranno conservati, nella loro integrale o parziale consistenza, i tratturi e le trazzere che risulteranno strettamente necessari ai bisogni dell'industria armentizia o ad altre riconosciute esigenze di uso pubblico. È data facoltà all'Amministrazione dell'economia nazionale ⁽⁵⁾ di classificare ed alienare, in tutto od in parte, e con speciale riguardo agli interessi agricoli e industriali delle rispettive regioni, quei tratturi e quelle trazzere che risultino inadatti o superflui agli scopi anzidetti, e che non siano necessari alla trasformazione in strade ordinarie.

⁽⁵⁾ Ora, dell'agricoltura e delle foreste.

4. I tratturi e le trazzere, che saranno conservati a norma del primo comma del precedente art. 3, continueranno ad essere amministrati dallo Stato.

Le strade rotabili, che sul loro percorso saranno ritenute indispensabili a parere della competente Amministrazione dei lavori pubblici, e verranno costruite coi fondi di entrata di cui al successivo art. 17, saranno dichiarate provinciali, comunali e vicinali, secondo i criteri e le procedure della *legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F* sulle opere pubbliche e dei relativi regolamenti, e saranno consegnate ai rispettivi Enti e Consorzi, perché provvedano alla loro manutenzione.

Sono obbligatorie tanto l'iscrizione delle strade provinciali e comunali nei rispettivi elenchi, quanto la costituzione di Consorzi permanenti fra i proprietari frontisti e utenti delle strade vicinali.

5. Le Province ed i Comuni, che intendano trasformare i tratturi e le trazzere in strade ordinarie, potranno ottenere la concessione gratuita delle zone all'uopo occorrenti dal Ministero dell'economia nazionale ⁽⁶⁾, previa iscrizione delle strade negli elenchi rispettivi a norma della legge sui lavori pubblici.

È in facoltà del Governo di concorrere - in misura non superiore al 25% e nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo art. 17 - alla spesa occorrente per la costruzione di tali strade.

Qualora però la Provincia od il Comune non provvedano entro il termine stabilito con l'atto di concessione, alla trasformazione stradale della zona di tratturo o di trazzera all'uopo concessa, è in facoltà del Ministero per l'economia nazionale di revocare la concessione assentita, o di fare eseguire i lavori di trasformazione per conto dell'Amministrazione inadempiente. La revoca della concessione rende nulla e senza diritto a risarcimento l'iscrizione della strada nell'elenco relativo.

⁽⁶⁾ Ora, dell'agricoltura e delle foreste.

6. Per la trasformazione o la sistemazione dei tratturi e delle trazzere in strade vicinali è data facoltà ai proprietari, che ne siano frontisti, e agli altri utenti, di costituirsi in Consorzio nei modi stabiliti dall'art. 54 della legge sulle opere pubbliche.

L'esecuzione delle opere, quando risulti accettata da tanti frontisti e utenti che rappresentino od assumano - compreso l'eventuale concorso del Comune - i tre quarti della spesa, è obbligatoria anche per gli altri.

È data facoltà al Governo di concedere gratuitamente le zone occorrenti, nonché di elargire i sussidi, ai termini dell'art. 321 della legge sulle opere pubbliche, per la costruzione delle strade suddette, entro i limiti degli stanziamenti di cui al successivo art. 17.

7. È in facoltà del Ministero dell'economia nazionale ⁽⁷⁾ di consentire la legittimazione dei possessi abusivi di quelle zone che risulteranno non necessarie all'uso pubblico e non trasformabili in strade, purché le occupazioni siano di data anteriore al 30 dicembre 1923, e gli abusivi occupatori si obblighino di pagare un canone annuo affrancabile, se trattasi di zone occupate con fabbricati, od il prezzo di stima, se trattasi di occupazione di ogni altra natura, e salva sempre l'osservanza delle altre condizioni che saranno stabilite con successivo regolamento ⁽⁸⁾.

⁽⁷⁾ Ora, dell'agricoltura e delle foreste.

⁽⁸⁾ Così modificata dall'art. 1, *R.D.L. 18 novembre 1926, n. 2158*.

8. Intervenuto l'accordo sul prezzo di stima o sull'ammontare del canone annuo, sarà redatto dal segretario del Comune nel cui territorio rientra la zona usurpata, o la maggior parte di essa, apposito verbale, che sarà obbligatorio per l'Amministrazione solo dopo intervenuta l'approvazione dell'Intendente di finanza, e che sarà compilato in forma pubblica amministrativa ed avrà tutti gli effetti dell'atto pubblico di cui all'articolo 1315 del Codice civile ⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ Ora, art. 2699 c.c. 1942.

9. Tutti gli altri terreni che risulteranno non occupati o il cui possesso non sarà stato legittimato ai termini degli artt. 7 e 8, ove non siano necessari ai bisogni dell'industria armentizia o ad altre esigenze di uso pubblico, dovranno essere senz'altro sclassificati ed alienati ai termini del secondo comma del precedente art. 3.

Su tali terreni avranno prelazione per l'acquisto a trattativa privata:

a) i Comuni nel rispettivo perimetro del centro urbano per quelle zone che risultino strettamente indispensabili a locali e permanenti usi pubblici;

b) fuori dei suddetti perimetri urbani, gli Enti, i Consorzi e le società agricole e industriali, che risultino legalmente costituite e perseguano riconosciuti scopi d'interesse nazionale, con mezzi e sistemi che siano dall'Amministrazione giudicati adatti agli scopi medesimi;

c) in linea subordinata, i proprietari dei fondi che fronteggiano le zone disponibili nel senso della loro lunghezza, purché ne facciano richiesta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione dei relativi piani di sistemazione.

La vendita sarà fatta a prezzo di stima, ma per i Comuni e per gli Enti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo tale prezzo sarà ridotto di un terzo.

(commento di giurisprudenza)

10. Gli intendenti di finanza delle province dove esistono tratturi o trazzere hanno l'obbligo di vigilare sulla integrità e sulla conservazione dei medesimi, e di reprimere, mediante proprio decreto, gli abusi, ordinandone la rimozione entro un congruo termine, e stabilendo, contestualmente, la somma dovuta dal contravventore, a titolo di penalità e per risarcimento dei danni ⁽¹⁰⁾.

La sanzione amministrativa, salvo in ogni caso il minimo di lire 10.000 ⁽¹¹⁾, è dovuta nella misura: a) di lire 10.000 a lire 25.000 ⁽¹²⁾ per ogni metro quadrato di suolo occupato o manomesso; b) di lire 10.000 a lire 60.000 ⁽¹³⁾ per ciascun veicolo, nei casi di transito abusivo; c) di lire 10.000 a lire 25.000 ⁽¹⁴⁾ per ogni capo di bestiame nei casi di pascolo abusivo; d) di lire 10.000 a lire 200.000 ⁽¹⁵⁾ per ogni contravvenzione non prevista nelle lettere precedenti ⁽¹⁶⁾.

Contro il decreto dell'Intendente di finanza è ammesso reclamo al Ministero dell'economia nazionale ⁽¹⁷⁾ solo nel caso in cui si contesti la demanialità del terreno. Il reclamo deve essere prodotto entro trenta giorni dalla notificazione del decreto. Trascorso tale termine senza che il reclamo sia stato prodotto il decreto dell'Intendente di finanza sarà definitivo.

I decreti delle Intendenze ed i provvedimenti del Ministero in materia contravvenzionale non sono suscettibili di ricorso o di opposizione, né in sede amministrativa, né in sede giudiziaria.

L'azione penale, che il Ministero dell'economia nazionale ⁽¹⁸⁾ giudichi necessario od opportuno promuovere, quando nel fatto contravvenzionale si riscontrino gli estremi di altro reato, si prescrive col decorso di due anni dalla notifica del decreto dell'Intendenza di cui al primo comma.

⁽¹⁰⁾ L'originario primo comma è stato così sostituito con due commi dall'*art. 2, R.D.L. 18 novembre 1926, n. 2158*. Le pene pecuniarie sono state così aumentate, mediante moltiplicazione per quaranta degli importi originari (*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*).

⁽¹¹⁾ La sanzione originaria della pena pecuniaria è stata parificata all'ammenda in virtù dell'*art. 7, R.D. 28 maggio 1931, n. 601*, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, a sua volta sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'*art. 113, primo e quinto comma, della stessa legge*.

⁽¹²⁾ La sanzione originaria della pena pecuniaria è stata parificata all'ammenda in virtù dell'*art. 7, R.D. 28 maggio 1931, n. 601*, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, a sua volta sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'*art. 113, primo e quinto comma, della stessa legge*.

⁽¹³⁾ La sanzione originaria della pena pecuniaria è stata parificata all'ammenda in virtù dell'*art. 7, R.D. 28 maggio 1931, n. 601*, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, a sua volta sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'*art. 113, primo e quinto comma (quest'ultimo con riguardo alla misura minima), della stessa legge*.

(14) La sanzione originaria della pena pecuniaria è stata parificata all'ammenda in virtù dell'*art. 7, R.D. 28 maggio 1931, n. 601*, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, a sua volta sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'*art. 113, primo e quinto comma, della stessa legge*.

(15) La sanzione originaria della pena pecuniaria è stata parificata all'ammenda in virtù dell'*art. 7, R.D. 28 maggio 1931, n. 601*, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, a sua volta sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'*art. 113, primo e quinto comma (quest'ultimo con riguardo alla misura minima), della stessa legge*.

(16) L'originario primo comma è stato così sostituito con due commi dall'*art. 2, R.D.L. 18 novembre 1926, n. 2158*. Le pene pecuniarie sono state così aumentate, mediante moltiplicazione per quaranta degli importi originari (*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*).

(17) Ora, dell'agricoltura e delle foreste.

(18) Ora, dell'agricoltura e delle foreste.

11. Compete al Ministero dell'economia nazionale ⁽¹⁹⁾ la vigilanza tecnica sui tratturi e sulle trazzere, ed a tal fine il personale di custodia e d'ispezione dei tratturi, ora dipendente dal Ministero delle finanze, passa alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale.

(19) Ora, dell'agricoltura e delle foreste.

12. All'archivio della dogana delle pecore, ricostituito giusta l'*art. 12 della legge 20 dicembre 1908, n. 746*, sono applicabili tutte le vigenti norme organiche, che disciplinano il servizio archivistico negli archivi di Stato, salvo quanto è specialmente disposto col presente decreto.

A complemento di detto archivio saranno in esso concentrati tutti i documenti antichi e moderni che concernono, sotto l'aspetto tecnico, economico e giuridico, l'azienda dei tratturi, esistenti presso qualsiasi ufficio governativo. Tale disposizione non si applica alle carte che si trovano nei Regi archivi di Stato, ovvero che debbano essere versate, secondo le vigenti norme, all'archivio del Regno, né agli atti posteriori alla ricostituzione dell'archivio della dogana delle pecore.

Il direttore dell'archivio della dogana delle pecore deve anche rivendicare le carte di proprietà demaniale, concernenti, ai sensi del comma secondo del presente articolo, l'azienda dei tratturi, dovunque si trovino ed in

qualunque tempo, presso Enti pubblici o presso privati. All'uopo, oltre alle facoltà concesse dalle vigenti disposizioni, il prefetto o il direttore dell'archivio avranno, anche nei rapporti con i privati e oltre i casi previsti con l'art. 76 del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, i poteri di cui all'art. 76 medesimo.

Spetta inoltre al direttore dell'archivio suddetto di compiere ricerche presso i Regi archivi di Stato e gli archivi provinciali di Stato per rintracciare documenti interessanti l'azienda dei tratturi, esigendo dai funzionari preposti ai detti archivi - cui è fatto obbligo espresso - il rilascio della copia dei documenti stessi.

Anche degli atti così rilasciati all'archivio della dogana delle pecore, il direttore, in conformità e nei limiti delle norme vigenti, può rilasciare copie aventi lo stesso valore legale di quelle tratte dagli originali.

13. L'archivio della dogana delle pecore è compreso, per tutti gli effetti dell'ordinamento archivistico, nella circoscrizione dell'archivio di Stato di Napoli, ed incluso nel giro d'ispezione ordinaria da compiersi dall'ispettore generale degli archivi di Stato, giusta l'*art. 2 del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1688*.

I verbali d'ispezione debbono essere comunicati ogni volta al Ministero dell'economia nazionale, che può, a mezzo di uno a più suoi funzionari, esercitare la vigilanza sull'archivio.

14. Il personale dell'archivio della dogana delle pecore è costituito da un direttore scelto fra i funzionari di ruolo dell'amministrazione degli archivi di Stato, aventi grado di direttore di archivio o di capo archivista (grado 7 od 8), da un aiutante (grado 12), e da un custode scelto nel personale subalterno dell'Amministrazione stessa.

Gli impiegati suddetti, pur continuando a far parte dei ruoli degli archivi di Stato, sono destinati all'archivio della dogana delle pecore, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'economia nazionale ⁽²⁰⁾.

In conseguenza di ciò non sarà da apportare alcun aumento ai ruoli del personale degli archivi di Stato.

Le spese per i locali in Foggia saranno a carico del Ministero dell'economia nazionale; quello per il personale, per l'ordinamento e per il funzionamento dell'archivio sono a carico del Ministero dell'interno, sul cui bilancio sarà iscritta la relativa partita. I diritti di archivio saranno versati in tesoreria in conto entrate.

Il personale dell'archivio è però alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale.

⁽²⁰⁾ Ora, dell'agricoltura e delle foreste.

15. Le operazioni ed i lavori necessari ai sensi degli articoli 2 e seguenti del presente decreto sono affidati, per quanto riguarda i tratturi, al Commissariato di reintegra dei tratturi con sede in Foggia, costituito in conformità dell'annessa tabella A, e per quanto riguarda le trazzere, all'ufficio tecnico speciale delle trazzere con sede in Palermo, costituito in conformità dell'annessa tabella B ⁽²¹⁾.

Entrambi detti uffici passano alla immediata dipendenza del Ministero dell'economia nazionale ⁽²²⁾.

I funzionari componenti i suddetti uffici speciali sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

Essi, pur continuando a far parte dei rispettivi ruoli dell'Amministrazione finanziaria, sono messi alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale. In conseguenza di ciò non sarà da apportare alcun aumento ai ruoli suddetti.

Per le operazioni di cui all'art. 2 i funzionari del Commissariato di reintegra e dell'ufficio tecnico speciale potranno introdursi nelle proprietà private e procedere alle operazioni planimetriche ed agli altri lavori necessari alla identificazione ed ai rilievi dei tratturi e delle trazzere, purché siano muniti di un decreto dell'Intendente di finanza della provincia.

In caso di rifiuto o di opposizione, il funzionario si farà assistere dalla forza pubblica.

⁽²¹⁾ Le tabelle A e B sono state poi sostituite in forza dell'*art. 3, R.D.L. 18 novembre 1926, n. 2158*.

⁽²²⁾ Ora, dell'agricoltura e delle foreste.

16. La Reale commissione dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia istituita col R. decreto 28 gennaio 1923, n. 217, è soppressa e le funzioni ad essa spettanti saranno esercitate direttamente dal Ministero dell'economia nazionale ⁽²³⁾.

⁽²³⁾ Ora, dell'agricoltura e delle foreste.

17. Tutti i proventi ordinari e straordinari derivanti dalla gestione dei tratturi e delle trazzere e dalla trasformazione e vendita dei suoli da sclassificare, continueranno ad affluire ai rispettivi capitoli del bilancio di entrata già all'uopo istituiti.

Tutti gli stanziamenti attualmente esistenti nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per spese riguardanti i tratturi e le trazzere faranno senz'altro passaggio nel bilancio passivo del Ministero dell'economia nazionale ⁽²⁴⁾, onde provvedere:

a) alle spese tutte delle aziende stesse;

b) all'erogazione dei fondi necessari per la trasformazione stradale di cui all'articolo 4;

- c) al contributo governativo di cui all'articolo 5;
- d) alla concessione dei sussidi per la costruzione delle strade vicinali di cui all'articolo 6;
- e) alla retribuzione a titolo d'incoraggiamento e di premio ai funzionari che si siano particolarmente distinti nell'adempimento delle mansioni loro affidate.

(24) Ora, dell'agricoltura e delle foreste.

18. Il servizio dei tratturi e delle trazzere è attribuito alla Direzione generale dell'agricoltura.

Il Ministro per l'economia nazionale (25), è autorizzato a provvedere, con suo decreto, di concerto col Ministro per le finanze, alle modificazioni che, in dipendenza dell'attribuzione di cui sopra, si renderanno opportune nell'ordinamento degli uffici e dei servizi della detta Direzione generale, previsto negli articoli 1 e 3 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125.

(25) Ora, dell'agricoltura e delle foreste.

19. Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, il Ministro per l'economia nazionale (26), di concerto con quello per le finanze, provvederà a dettare le norme per l'esecuzione del presente decreto e tra esse quelle riguardanti:

- a) l'ordinaria gestione ed amministrazione dei tratturi e delle trazzere e la podestà di vigilanza e polizia sui medesimi;
- b) la competenza e le penalità nelle contravvenzioni alle disposizioni legislative e regolamentari, nonché la relativa procedura;
- c) l'accertamento e la revisione della consistenza dei tratturi e delle trazzere; la determinazione - per la conservazione - delle zone necessarie all'industria armentizia ed alla trasformazione stradale la legittimazione degli abusivi possessi, la classificazione e la vendita delle zone disponibili ed i criteri, i limiti e le condizioni coi quali può farsi valere il diritto di prelazione di cui all'art. 9;
- d) le attribuzioni delle Intendenze e degli uffici tecnici di finanza e quella degli uffici del registro e delle autorità comunali, nonché la organizzazione ed il funzionamento del Commissariato di reintegra e dell'ufficio speciale delle trazzere, le relazioni di dipendenza dei singoli funzionari, le indennità fisse e di campagna spettanti a medesimi e quanto altro attiene ai lavori degli uffici speciali predetti;
- e) l'ordinamento ed il servizio del personale di custodia dei tratturi;
- f) l'impiego e la erogazione delle somme di cui all'articolo 17 ai fini e per le spese di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto;
- g) le disposizioni transitorie per l'applicazione delle nuove norme ai piani di sistemazione in corso di attuazione.

Tutte le modifiche al cennato regolamento saranno applicate con successivi decreti Reali, sentito sempre il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per l'economia nazionale ⁽²⁷⁾ di concerto con quello per le finanze.

⁽²⁶⁾ Ora, dell'agricoltura e delle foreste.

⁽²⁷⁾ Ora, dell'agricoltura e delle foreste.

20. Con decreto del Ministro per le finanze saranno portate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1923-1924 le modificazioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni che precedono.

Il presente decreto regola l'intera materia dei tratturi e delle trazzere.

Restano quindi abrogate tutte le disposizioni delle leggi anteriori che non siano esplicitamente contemplate dal presente testo.

(Si omettono le tabelle).

R.D. 29 dicembre 1927, n. 2801.

Approvazione del regolamento per l'assetto definitivo dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia.

R.D. 29 dicembre 1927, n. 2801 ⁽¹⁾.

Approvazione del regolamento per l'assetto definitivo dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1928, n. 49.

TITOLO I

Della consistenza e dell'assetto definitivo dei tratturi e delle trazzere

Capo I

Accertamento e revisione della consistenza

1. Tutti i titoli, carte ed elenchi dei tratturi e delle trazzere, già compilati in esecuzione delle precedenti norme regolamentari e comprovanti la pertinenza di tali beni al Demanio dello Stato, continueranno ad avere efficacia giuridica ad ogni effetto.

Le aggiunte, variazioni e diminuzioni da apportarsi agli elenchi suddetti sono disposti dal Ministero dell'economia nazionale ed hanno luogo mediante pubblicazione sul foglio degli annunci legali delle province interessate.

2. Ai fini dell'*art. 2 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244*, i Comuni, gli altri Enti, e tutti coloro cui sia nota l'esistenza di tratturi, di trazzere, e di usurpazioni o di occupazioni su di essi esistenti, nel termine di mesi due dalla pubblicazione di apposito avviso nel Foglio degli annunci legali, possono presentare al Commissariato della reintegra, ed all'Ufficio tecnico speciale, sia direttamente, sia per mezzo del Podestà e degli Uffici finanziari locali, le proposte che ritengono opportune e gli elementi e documenti di cui sono in possesso.

Agli uffici pubblici è fatto obbligo di dare notizia al Commissariato di reintegra dei tratturi e all'Ufficio tecnico speciale di tutti i documenti riguardanti i tratturi e le trazzere, che siano conservati nei loro archivi, affinché possano trarsi copie autentiche da concentrarsi presso l'Archivio della dogana delle pecore, per quanto riguarda i tratturi, e presso l'Ufficio tecnico speciale, per quanto si riferisce alle trazzere.

3. In base agli elementi di cui all'*art. 2 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244*, ed a quelli raccolti ed accertati a norma dell'articolo precedente, il Commissariato per la reintegra dei tratturi e l'Ufficio tecnico speciale per le trazzere procedono:

a) alla generale revisione ed aggiornamento delle piante geometriche già formate in occasione di precedenti accertamenti, ai fini e per gli effetti di cui al successivo articolo 6;

b) alla identificazione, al rilevamento ed alle altre operazioni necessarie per la delimitazione, terminazione, trasformazione ed assetto definitivo

dei tratturi e delle trazzere, per i quali non sussistano precedenti piani di sistemazione (sia stata, o non accertata anteriormente la demanialità), ai fini e per gli effetti di cui al successivo articolo 7.

Per i tratturi e la trazzere di nuovo accertamento non potrà procedersi ai lavori di identificazione e sistemazione, se non sia stata previamente accertata e dichiarata la demanialità.

Restano ferme le operazioni di revisione, reintegra e sistemazione definitiva che, per alcuni tratturi o tronchi di tratturi, risultino già iniziati, in forza della legge 20 dicembre 1903, n. 746, e dei relativi regolamenti, e siano tuttora in corso di esecuzione.

Tanto il completamento quanto l'esecuzione dei suddetti piani avrà luogo con le norme e modalità stabilite con il presente regolamento.

Le indennità di campagna, di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari che procedono ai suddetti lavori di accertamento, identificazione e sistemazione, sono quelle stabilite per il personale del catasto e dei servizi tecnici.

4. Il decreto dell'Intendente di finanza che, a norma del penultimo capoverso dell'*art. 15 del R.D. 30 dicembre 1923*, autorizza i funzionari del Commissariato di reintegra o dell'Ufficio tecnico speciale ad introdursi, senza alcun preavviso, nelle proprietà private, per tutte le operazioni di accertamento e revisione, deve essere rilasciato a richiesta e sotto la responsabilità del Commissariato di reintegra o dell'Ufficio tecnico speciale.

I Comuni possono nominare un loro rappresentante per assistere alle operazioni che si svolgono nei rispettivi territori, ma a loro carico stanno le indennità ed i compensi dei propri rappresentanti.

5. I funzionari incaricati delle operazioni e dei lavori previsti nei precedenti articoli, denunzieranno all'autorità giudiziaria competente coloro che abbiano tolti o spostati termini lapidei, paletti, picchetti ed altri segnali infissi per eseguire i compiti ad essi affidati.

6. Le piante geometriche già formate per una parte della rete dei tratturi, in occasione di precedenti reintegre, escluse quelle di cui al penultimo comma del precedente art. 3, debbono essere sottoposte a generale revisione ed aggiornate, segnandovi principalmente:

1° i tronchi delle strade esistenti;

2° tutte le occupazioni permanenti, distinguendo quelle ritenute giustificate da precedenti vendite o legittimazioni, da quelle ritenute abusive, ed indicando, più particolarmente per queste ultime, le costruzioni su di esse esistenti e, possibilmente, la data alla quale le costruzioni stesse risalgono;

3° gli elementi e i dati di cui ai nn. 4, 5 e 6 del seguente art. 7 (2).

(2) Così modificato dall'*art. 2, R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

7. Il tracciato dei tratturi e delle trazzere, mancanti di piante geometriche o di corrispondente terminazione, in scala non minore di uno o duemila, deve risultare da un tipo planimetrico comprendente le seguenti indicazioni:

1° la lunghezza e la larghezza normale del tratturo o della trazzera, con d'indicazione dei limiti territoriali delle Province e dei Comuni e delle proprietà private fronteggianti il tratturo o la trazzera stessa;

2° l'indicazione dei tronchi di strade esistenti;

3° la riproduzione grafica di tutte le occupazioni permanenti, con la indicazione della natura di ciascuna di esse;

4° tutti i dati di ciascuna per il piano di soppressione o restrizione di tutto o parte del tratturo o della trazzera, in conformità dell'*art. 3 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244*;

5° gli elementi riguardanti il piano di trasformazione stradale di tutto o parte del tratturo o della trazzera;

6° l'indicazione delle zone disponibili per la vendita.

8. Per la formazione del tipo planimetrico di cui agli articoli precedenti, e per la reintegra e conseguente terminazione, fanno stato: per l'andamento del tratturo (tratturello o braccio) e della trazzera, l'andamento dell'attuale loro sede, salvi gli spostamenti in base ad elementi di fatto che giustificassero un diverso tracciato; per la larghezza normale, la larghezza di quelle zone che tuttavia si rinvenissero allo stato saldo primitivo fra le proprietà confinanti, o risultassero già determinate da precedenti parziali reintegre, o da altri elementi.

Capo II

Destinazione dei suoli occorrenti agli usi armentizi, alla viabilità ed agli altri fini pubblici

9. I terreni che in base agli accertamenti di cui al capo I risultino appartenenti al demanio pubblico armentizio hanno le seguenti preliminari destinazioni:

1° sono conservati totalmente o parzialmente i tratturi e le trazzere che - tenuto conto della natura dei terreni e degli ordinamenti agrari delle regioni attraversate e collegate - risultino necessari ai bisogni dell'industria armentizia ed al suo prevedibile miglioramento e sviluppo;

2° passano a far parte del demanio stradale dello Stato, o sono trasferiti gratuitamente alle Province, ai Comuni od ai Consorzi di cui all'*art. 6 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244*, le zone tratturali e trazzerali che siano

ritenute necessarie ai bisogni della viabilità e non occorranò al transito degli armenti trasmigranti;

3° sono conservati dallo Stato quei suoli che non occorrendo agli usi anzidetti siano utilizzabili per altri fini pubblici di competenza statale.

Nei casi in cui improrogabili esigenze di pubblica utilità lo richiedano e purché non ne derivi pregiudizio al transito ed al pascolo degli armenti. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti che ne facciano richiesta l'occupazione dei suoli tratturali e trazzerali in attualità di uso pubblico, anche prima che sia accertata la consistenza della via armentizia ⁽³⁾.

⁽³⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

10. Nel caso che qualche tronco di tratturo o di trazzera rimanga in tutto o in parte compreso nel perimetro urbano e suburbano dell'abitato dei Comuni o loro frazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, considerate le esigenze edilizie e sanitarie locali, può sclassificare anche la parte da conservare ai fini armentizi, a condizione che i Comuni assicurino il comodo e libero transito degli armenti nei modi stabiliti dal predetto Ministero.

Nei terreni da destinare alla viabilità devono comprendersi anche le aree occupate o da occupare con fossi laterali, piazzuole di scambio, controbanchine, scarpe di rialzo, e - nell'interno dei centri abitati - le piazze, i vicoli e gli spazi adiacenti alle strade necessarie al pubblico transito ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

11. Gli Uffici della reintegra delimitano le zone da conservare o da destinare ai fini di cui al precedente art. 9 e, previa approvazione del Ministero di agricoltura e foreste, provvedono:

a) a comunicare, a norma dell'art. 36 del regolamento approvato con *R.D. 29 dicembre 1927, n. 2801*, alle competenti Intendenze, gli elementi necessari per iscrivere nei registri di consistenza i terreni riservati agli usi armentizi;

b) a consegnare agli Enti interessati ed alle Amministrazioni dello Stato i suoli destinati ai bisogni stradali ed agli altri fini pubblici di competenza statale.

Anche dopo l'avvenuta consegna delle zone destinate agli usi stradali, gli armenti trasmigranti continueranno a transitare su di esse sino a quando gli Enti interessati non provvedano diversamente il libero e comodo passaggio degli armenti stessi ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

12. A partire dalla data del verbale di consegna, gli Enti e le Amministrazioni concessionari delle zone destinate ai bisogni della

viabilità ed ai fini pubblici di competenza statale sono obbligati ad iscriverle nei propri elenchi stradali o nei registri di consistenza e a provvedere per la loro ulteriore conservazione, tutela e manutenzione. Ove nei termini stabiliti non abbia luogo la prevista destinazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può revocare la concessione, sentito, quando si tratti delle zone destinate ai bisogni della viabilità, il Ministero dei lavori pubblici ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

13. Qualora il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deliberi di provvedere alla costruzione delle strade ai sensi del *2° comma dell'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244*, è tenuto ad osservare le norme vigenti per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato. I lavori, sempre nei limiti della spesa stanziata, a norma dell'art. 17, lettera *b)*, del Regio decreto stesso, sul capitolo 59 dell'esercizio in corso e corrispondenti degli esercizi futuri, saranno eseguiti, salvo classifica definitiva della strada ai sensi di legge.

I sussidi ed i concorsi di spesa che per disposizioni di leggi generali e speciali spetterebbero agli Enti nell'interesse dei quali la strada è costruita, saranno versati al bilancio statale di entrata quale parziale recupero delle spese sostenute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sullo stanziamento di cui alle lettere *c)* e *d)* del ripetuto art. 17. Qualora tali sussidi e concorsi siano a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, i lavori di cui sopra non potranno essere iniziati se non dopo avere ottenuto il preventivo nulla osta dal Ministero stesso ⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

14. Gli Enti consegnatari delle zone destinate alla viabilità ordinaria e poderale, i quali vogliano procedere alla trasformazione ed al riattamento stradale avvalendosi dei contributi previsti dal *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244*, devono farne espressa dichiarazione e presentare agli Uffici di reintegra i seguenti documenti, entro il termine di un anno a decorrere dalla data del verbale di consegna:

1° il progetto esecutivo dei lavori;

2° i pareri richiesti dalla vigente legislazione sulle opere pubbliche;

3° l'estratto dell'elenco in cui la strada risulti regolarmente iscritta.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito per quanto occorra le Amministrazioni interessate, delibera in merito alle suddette richieste, determina la misura degli eventuali contributi, fissa le condizioni che ritiene necessarie, e stabilisce i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, termini che possono essere prorogati dal Ministero stesso qualora concorrano speciali circostanze.

I contributi da assegnarsi in forza del *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244*, sono cumulabili con quelli previsti dal R.D. 13 febbraio 1923, n. 215, purché contenuti nei limiti massimi fissati da questo decreto ⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

15. In caso di inosservanza dei termini stabiliti o di inadempienza delle condizioni fissate ai sensi dell'articolo precedente il Ministero può pronunciare la decadenza dei contributi assentiti. La decadenza è pronunciata dietro preavviso di giorni 60 ed è ad ogni effetto notificata all'Ente ed al Prefetto della provincia ⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

16. Alla liquidazione ed al pagamento dei contributi di cui al precedente art. 14, assegnati in base al *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244*, si provvede nei modi previsti dalle vigenti disposizioni sulle opere pubbliche sentito il Commissariato di reintegra o l'Ufficio tecnico speciale delle trazzere secondo le rispettive competenze territoriali ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

Capo III

La liquidazione conciliativa del demanio armentizio

17. L'Ufficio della reintegra - prima di procedere alla compilazione ed all'aggiornamento della pianta planimetrica di un tronco armentizio - rende noto, mediante avviso da affiggersi nell'albo e nelle località più frequente del Comune interessato e da inserirsi nel Foglio degli annunci legali della rispettiva Provincia, che, subito dopo la determinazione delle zone da conservare o da destinare a norma dell'art. 9, si procede bonariamente alla ripresa di possesso o alla legittimazione delle zone occupate ed all'alienazione dei rimanenti suoli di demanio armentizio.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha la facoltà insindacabile di stabilire quali occupazioni debbono essere rimosse e quali legittimate ⁽¹¹⁾.

⁽¹¹⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

18. Nel termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla data di pubblicazione del Foglio degli annunci legali, nel quale sia stato inserito l'avviso di cui al precedente art. 17, le Province, i Comuni, gli Enti e le Società che intendano esercitare il diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 9, lett. a) e b), del *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244*, devono presentare le proprie domande all'Ufficio di reintegra e - salvo esonero espressamente accordato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - comprovare il possesso della capacità e dei mezzi finanziari occorrenti per l'utilizzazione dei suoli ai fini per i quali vengono richiesti.

Fra gli Enti a cui spetta il diritto di prelazione sono da comprendere quelli che si propongono fini di colonizzazione interna.

Gli Uffici della reintegra rimettono le domande e i documenti con le risultanze degli accertamenti compiuti e con le proposte del caso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede definitivamente ⁽¹²⁾.

⁽¹²⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

19. Per la cessione dei suoli che vengono assegnati in via di prelazione ai sensi dell'art. 9, lett. a) e b) del *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244*, il prezzo di stima, dovuto a norma dell'articolo stesso, è determinato con i criteri di valutazione del seguente art. 24, e ad esso sono applicabili le riduzioni ed agevolazioni previste dall'art. 20 e dal citato art. 24. Tale cessione, oltre ad essere subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e cautele che sono caso per caso stabilite dall'Amministrazione, può essere dalla stessa revocata, qualora, nei termini stabiliti, non abbia luogo la destinazione per la quale i terreni furono concessi.

La revoca della cessione è pronunciata col semplice preavviso di giorni 60 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sarà notificato agli interessati ⁽¹³⁾.

⁽¹³⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

20. Scaduto il termine perentorio di giorni 60 a decorrere dalla data di inserzione dell'avviso nel Foglio degli annunci legali, gli Uffici della reintegra provvedono in via bonaria alla ripresa di possesso o alla legittimazione delle zone occupate, nonché all'assegnazione ai frontisti dei suoli non concessi in via di prelazione ai sensi del precedente art. 18. Gli atti relativi sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I prezzi, i canoni, le penali e i danni sono determinati con le norme di cui al seguente art. 24, ma il loro ammontare può in questa sede conciliativa essere ridotto di non oltre il 30 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in favore degli occupatori e dei frontisti che addivengano al rilascio, alla legittimazione ed all'acquisto dei suoli nei termini ed alle condizioni loro prestabiliti. Oltre tale limite ogni maggiore riduzione non potrà essere assentita se non previo assenso del Ministero delle finanze. Degli accordi intervenuti i delegati alla reintegra curano che sia redatto processo verbale da trasmettersi all'ufficio finanziario competente per l'ulteriore adempimento delle formalità di registro, trascrizione, ipoteca e voltura.

Alla ripresa di possesso delle zone occupate ed alla consegna di quelle legittimate ed alienate procedono gli Uffici della reintegra in confronto di coloro che risultino in regola con i pagamenti ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁴⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

21. Qualora sussistano zone occupate o disponibili, che risultino inutilizzabili agli usi armentizi, stradali e ad altri fini pubblici e che, per la loro ubicazione, estensione e natura non possono ricevere destinazione migliore e diversa da quella che già hanno o da quella per la quale sono richieste, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà consentirne la legittimazione o la vendita anche prima della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 17 ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁵⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

Capo IV

I piani di liquidazione definitiva

22. Qualora, dopo aver provveduto a quanto è previsto nei precedenti capi II e III, rimangano ancora terreni da sistemare, gli Uffici della reintegra predisporranno il relativo piano di liquidazione definitiva ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁶⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

23. Il piano di liquidazione definitiva è costituito:

1° dalle piante planimetriche debitamente aggiornate;

2° dall'elenco generale descrittivo delle seguenti categorie di zone comprese nel tronco armentizio e nettamente fra loro distinte;

a) zone conservate e destinate agli usi ed ai fini previsti dall'art. 9;

b) zone già alienate, legittimate o reintegrate con l'indicazione dei proprietari e degli atti di vendita, di legittimazione e di reintegra;

c) zone occupate da reintegrare o da legittimare con l'indicazione degli attuali occupatori ed eventualmente dei titoli che ne autorizzarono l'occupazione;

d) zone disponibili per la vendita, da assegnare in via di prelazione ai frontisti o da alienare ai terzi, per inesistenza del diritto di preferenza o per decadenza di esso ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁷⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

24. Per la legittimazione delle zone occupate e per la rendita dei suoli disponibili d'assegnare in via di prelazione ai frontisti, il prezzo di stima è dall'Amministrazione ragguagliato al valore che le zone ed i suoli avrebbero allo stato saldo nel momento della compilazione del piano.

Il suddetto prezzo è ridotto di un decimo per coloro che ne effettuino il totale versamento non oltre il 30° giorno dalla data di arrivo dell'avviso che sarà loro inviato a mezzo posta.

Per le zone occupate da fabbricati ed accessori, qualora l'occupatore preferisca pagare il canone annuo, anziché il prezzo di stima, il canone è ragguagliato all'interesse legale del prezzo stesso, ed è affrancabile col

pagamento del prezzo corrispondente al canone capitalizzato al medesimo saggio.

Tanto per le zone comunque occupate, quanto per i suoli alienabili, è in facoltà dell'Amministrazione di consentire, con le cautele che riterrà necessarie, il pagamento rateale del prezzo di stima entro il termine massimo di anni 10 con l'interesse legale a scalare.

I possessori delle zone che risultino occupate abusivamente e siano ammesse a legittimazione o soggette a reintegra sono altresì tenuti a corrispondere la pena pecuniaria e l'ammontare del danno stabiliti dall'Amministrazione a norma dell'*art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244*, modificato dall'*art. 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158*.

La pena pecuniaria, concorrendo giusti motivi, può essere ridotta nei limiti fissati dall'*art. 63 del regolamento approvato con R.D. 29 dicembre 1927, n. 2801*, in favore di coloro che bonariamente regolarizzano i propri rapporti, nei modi stabiliti dall'Amministrazione, entro 30 giorni dalla notifica delle partecipazioni e diffide ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁸⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

25. Il progetto del piano, corredato dei computi metrici ed estimativi delle zone legittimabili e disponibili per la vendita ed accompagnato da apposita relazione illustrativa, viene trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, disposte le eventuali rettifiche e variazioni, ne ordina la pubblicazione.

Sino a quando il piano di sistemazione non abbia avuta completa attuazione è sempre in facoltà dell'Amministrazione di introdurre aggiunte e modifiche da pubblicarsi nei modi previsti per il piano ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁹⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

26. Gli Uffici speciali della reintegra provvedono alla pubblicazione dei piani approvati mediante:

1° deposito di un estratto delle piante planimetriche presso le Intendenze di finanza delle Province interessate;

2° inserzione nel Foglio annunci legali delle Province medesime:

a) dell'elenco descrittivo delle occupazioni da reintegrare o da legittimare;

b) dell'elenco descrittivo delle zone assegnate ai frontisti aventi diritto a prelazione o alienabili ai terzi;

c) di un avviso che gli interessati possono esaminare le piante depositate a tutti gli effetti e nel termine previsto dal seguente art. 27;

3° affissione all'albo dei Comuni interessati di un esemplare del detto Foglio degli annunci legali e deposito nella rispettiva segreteria di un estratto della pianta planimetrica. Di tale affissione e deposito i podestà danno notizia con pubblico manifesto, nel quale è fatta esplicita

menzione della facoltà, da parte degli interessati, di presentare le proprie osservazioni, nei casi e con le modalità di cui al seguente articolo.

L'Amministrazione, oltre all'adempimento delle formalità, può disporre la notizia delle risultanze del piano per mezzo del messo comunale e l'invio di avvisi postali raccomandati agli occupatori frontisti che risultino avere interesse ad impugnare le risultanze del piano medesimo ⁽²⁰⁾.

⁽²⁰⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

27. Chiunque ritenga di aver interesse ad opporsi alle risultanze del piano, deve sotto pena di decadenza, entro il termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al n. 2 dell'art. 26, inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la domanda o il ricorso corredati dai documenti giustificativi.

Le risultanze del piano non impugunate nel termine suddetto diventano definitive ed esecutive, salvo per l'Amministrazione il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 25.

I possessori, in favore dei quali sia stata consentita la legittimazione totale o parziale delle zone occupate, ed i frontisti che siano stati ammessi ad esercitare il diritto di prelazione sulle zone disponibili per la vendita, devono espressamente dichiarare se accettino o rifiutino la legittimazione e l'acquisto preferenziale loro accordati. In caso di silenzio, le facoltà accordate s'intendono accettate con le condizioni rispettivamente stabilite ⁽²¹⁾.

⁽²¹⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

28. L'assegnatario dei suoli disponibili, che sia anche occupatore di zone contigue legittimabili, non può accettare o rifiutare la legittimazione di queste o l'acquisto dei primi senza che nello stesso tempo accetti o rifiuti rispettivamente l'acquisto dei suoli disponibili o la legittimazione delle zone legittimabili.

La rinuncia alla legittimazione non esime dall'obbligo di pagare la pena pecuniaria e i danni dovuti ai sensi del precedente art. 24.

Le zone per le quali l'assegnatario e gli altri aventi diritto non abbiano esercitato la prelazione sono alienate ai terzi, a norma dell'art. 31 ⁽²²⁾.

⁽²²⁾ Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

29. Delle domande e dei ricorsi di cui al precedente art. 27 viene rilasciata ricevuta all'esibitore da parte dell'Ufficio ricevente.

Le domande ed i ricorsi suddetti sono presentati, anche per il tramite delle segreterie dei Comuni o degli Uffici finanziari competenti per territorio, agli Uffici della reintegra, i quali dopo aver provveduto per la loro istruttoria, li trasmettono con le proprie deduzioni e proposte al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide sulle domande o sui ricorsi, approva definitivamente il piano e lo rende esecutivo ⁽²³⁾.

(23) Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

30. Gli Uffici della reintegra partecipano ai ricorrenti le definitive decisioni adottate dal Ministero in merito alle richieste fatte ed alle contestazioni sollevate, diffidando formalmente tutti gli interessati a sistemare i propri rapporti, e quindi trasmettono il piano stesso alla competente Intendenza di finanza per l'ulteriore esecuzione.

Gli Uffici di reintegra curano intanto la ripresa di possesso delle zone soggette a reintegra e procedono man mano alla consegna di quelle legittimate ed alienate in confronto di coloro che comprovino di aver versato le somme dovute ⁽²⁴⁾.

(24) Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

31. I suoli, dei quali non sia stata prevista l'assegnazione nel piano e quelli che pur essendo stati assegnati risultino non trasferiti per rinuncia o decadenza degli aventi diritto, sono alienati dalle Intendenze di finanza, mediante contratti da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e con le norme in vigore per l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato ⁽²⁵⁾.

(25) Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

Capo V

Disposizioni comuni

32. Le legittimazioni, le assegnazioni preferenziali, e le alienazioni dei suoli demaniali, a qualunque titolo e per qualsiasi causa ed uso, s'intendono fatte a corpo, non a misura, e senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione.

La legittimazione delle zone su cui siano stati edificati interi rioni di centri abitati comprende anche le zone occupate da passaggi, viali, accessi riconosciuti necessari per uso delle proprietà private e simili.

Nelle legittimazioni degli edifici isolati sono da comprendere le dipendenze strettamente necessarie, connesse od inservienti, all'uso di essi ed al loro accesso.

Quando in dipendenza dell'occupazione siano in atto servitù in danno del tratturo o della trazzera, il Ministero nel consentire la legittimazione stabilisce se esse debbano essere eliminate, conservate o modificate ⁽²⁶⁾.

(26) Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

33. I processi verbali di liquidazione conciliativa di cui all'art. 20, il piano di liquidazione divenuto esecutivo a norma del secondo comma dell'art. 27 ed il secondo comma dell'art. 29, nonché i contratti previsti dall'art. 31 costituiscono titolo per il trasferimento dei suoli di cui è disposta la legittimazione e l'alienazione e producono la sdemanializzazione di essi.

Sulla base di tali titoli le Intendenze di finanza procedono a spese degl'interessati all'adempimento delle formalità di registro, trascrizione, ipoteca e voltura.

A cura della stessa Intendenza di finanza si procede con le norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, per la riscossione delle somme dovute e non versate all'atto del trasferimento ⁽²⁷⁾.

(27) Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

34. A cominciare dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 17 e sino a quando il piano di liquidazione non sia reso esecutivo a norma del 2° comma dell'art. 30, la trattazione tecnica ed amministrativa delle vertenze pendenti e di quelle che ulteriormente sorgono nei riguardi delle zone comprese nel tronco armentizio che forma oggetto delle operazioni di assetto definitivo è demandata al competente Ufficio di reintegra. A tal fine le Intendenze di finanza trasmettono al detto ufficio i documenti relativi ⁽²⁸⁾.

(28) Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

35. Salve le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di liquidazione del Demanio armentizio nonché di erogazione dei fondi stanziati per gli scopi previsti dall'*art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244*, le operazioni preparatorie ed esecutive della liquidazione sono affidate agli Uffici di reintegra che vi provvedono sia direttamente, sia a mezzo di sezioni da essi distaccate nelle località e per il tempo ritenuto necessario nell'interesse del servizio ⁽²⁹⁾.

(29) Così sostituito dal *R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

TITOLO II

Della gestione e della tutela dei tratturi e delle trazzere

Capo I

Conservazione ed utilizzazione dei tratturi e delle trazzere

36. Appena compiuta, in conformità delle norme stabilite dal *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244*, e dal presente regolamento, la generale sistemazione di un tratturo o di una trazzera, le Intendenze delle province interessate provvederanno alla compilazione dei registri di consistenza, in base alle piante geometriche di cui all'art. 26 delle nuove norme, approvato col presente decreto, ed a tutti i documenti e titoli che saranno ad esse opportunamente comunicati ⁽³⁰⁾.

Un esemplare dei registri di consistenza, come sopra compilati, sarà rimesso al competente Ufficio tecnico di finanza, ed un estratto di detti

registri sarà dato in consegna agli Uffici del registro per la parte dei rispettivi distretti.

(30) Così modificato dall'*art. 3, R.D. 16 luglio 1936, n. 1706*.

37. Le Intendenze di finanza possono consentire, senza pregiudizio del libero transito e dell'uso del pascolo consuetudinario degli armenti, l'affitto per uso di pascolo, il taglio degli alberi e bassa macchia esistenti sui tratturi e sulle trazzere, il deposito temporaneo di materiali, l'impianto di pali per condutture elettriche, telefoniche e simili, l'attraversamento del sottosuolo mediante condutture, il transito dei veicoli, le traverse di accesso alle proprietà confinanti, l'estrazione di breccie, l'escavazione di piccoli fossi, di pozzi, canali per irrigazione e di scolo, permessi per uso di aia e trebbiatura, sistemazioni precarie, e il mantenimento delle servitù passive che, però, non implicano occupazioni di suolo.

38. È di esclusiva competenza del Ministero consentire così le sistemazioni precarie di cui al successivo art. 67, come le occupazioni permanenti e tutte le altre concessioni eccezionali che non siano espressamente attribuite alla competenza dell'Intendenza.

39. L'assentimento di tutte le concessioni e sistemazioni precarie di cui ai precedenti articoli sono subordinate, oltre all'osservanza delle cautele e limitazioni che, caso per caso, si ravvisino opportune, alla condizione che non sia pregiudicata la destinazione sostanziale del tratturo o della trazzera; alla espressa dichiarazione di precarietà e revocabilità in qualunque tempo, salvo congruo preavviso da fissarsi nella convenzione, senza diritto a risarcimento; ed al pagamento di un congruo canone, da stabilirsi tenendo conto dell'utilità che deriva al concessionario e della tolleranza dell'Amministrazione.

Affitti per uso di pascolo.

40. L'affitto dell'erbaggio per uso di pascolo, può essere consentito per la durata non superiore ad anni 3, salvo rinnovazione.

Con le opportune cautele e limitatamente ai periodi in cui non avvengono le trasmigrazioni vernotiche e statoniche, le Intendenze possono consentire la falciatura delle erbe, stabilendo nei rispettivi contratti le condizioni necessarie e gli speciali corrispettivi.

Il subaffitto e la subconcessione sono vietati e lo sfruttamento delle erbe si intende limitato al tempo in cui non avvengono le ordinarie trasmigrazioni.

41. Per l'affitto di cui al precedente articolo deve, di regola, farsi luogo alla privata licitazione. Questa sarà sperimentata obbligatoriamente, quando concorrano più domande intese ad ottenere lo stesso affitto.

Taglio degli alberi e della bassa macchia.

42. Si intendono escluse, di regola, dal taglio le piante che si trovano in buono stato di vegetazione. Il taglio dello spiname e della bassa macchia, come pure lo scalvo delle piante, possono essere consentiti soltanto nei casi in cui riescano utili al tratturo od alla trazzera.

Deposito di materiali.

43. I depositi sono, di regola, consentiti nei casi in cui siano giustificati da evidenti necessità locali non altrimenti soddisfacibili, non impediscano il transito armentizio e purché sia opportunamente assicurato, alla scadenza della concessione, il ripristino del suolo, e la concessione stessa non sia di durata superiore ad un anno.

44. È consentito il deposito permanente, senza obbligo di ripristino, solo nei casi in cui il materiale serva a ricolmare ed appianare fossi ed avvallamenti preesistenti.

Impianto di pali per condutture elettriche, telefoniche e simili.

Attraversamento del sottosuolo.

45. La infissione di pali sul suolo dei tratturi e delle trazzere è, di regola, da consentirsi giusta la legislazione vigente, subordinatamente però alla condizione che la durata non oltrepassi anni 30, salvo rinnovazione, che sia assicurata la incolumità delle persone e degli armenti trasmigranti e che, infine, oltre al rispetto delle altre clausole che si riterranno opportune caso per caso, il concessionario si obblighi, a richiesta dell'Amministrazione, di spostare o modificare l'impianto senza diritto ad indennizzo.

Il concessionario sarà tenuto a rimuovere gli infissi ed a ripristinare il suolo alla scadenza della concessione, o qualora desista dalla stessa.

46. I lavori per l'attraversamento del sottosuolo non dovranno essere di ostacolo o di impedimento al transito armentizio, e dovranno essere compiuti nel tempo strettamente necessario.

In ogni caso dovrà essere garantito il completo ripristino del suolo attraversato, alla scadenza della concessione.

Transito dei veicoli e traverse di accesso.

47. Sui tratturi e sulle trazzere che sono attraversati nel senso longitudinale da strade, il transito dei veicoli è limitato alla sede stradale. È viceversa vietato sulle zone circostanti e sui tratturi e sulle trazzere non attraversate da strade, ad eccezione dei veicoli che seguono le mandrie.

Le traverse ed i passaggi, che risultano indispensabili per l'accesso alle proprietà confinanti, possono essere consentiti previa delimitazione della zona strettamente all'uopo necessaria.

Scavo di breccie, escavazione di piccoli fossi, ecc.

48. L'escavazione di breccie può, in via eccezionale, essere consentita, sempre che risulti, in ogni caso, comprovato l'imprescindibile bisogno, da parte del richiedente, di usufruire di tale concessione, e l'impossibilità di poterlo diversamente soddisfare. Deve essere del pari assicurato che la zona di escavazione sia opportunamente ricolmata allo scadere della concessione.

49. È di regola consentita la escavazione di piccoli fossi, di canali di irrigazione, purché ne sia riconosciuta la utilità, nell'interesse dell'agricoltura, ed il richiedente sia già in possesso dell'autorizzazione alla derivazione dell'acqua.

Permessi per uso di aia e trebbiatura.

50. La concessione di zone per uso di aia e di trebbia può essere consentita nei luoghi in cui tale uso abbia carattere tradizionale e consuetudinario.

La concessione è limitata alla durata ed allo spazio riconosciuti strettamente necessari, ed è subordinata all'assoluto divieto di selciare o di battere il terreno concesso, o di destinarlo ad uso diverso.

Occupazioni permanenti e servitù.

51. Le Intendenze di finanza, oltre alle attribuzioni conferite con gli articoli precedenti, hanno facoltà di procedere alle sistemazioni precarie di cui al successivo art. 67 e di regolare i rapporti fra l'Amministrazione ed i contravventori per il mantenimento delle servitù costituite in danno dei tratturi e delle trazzere, anche per inosservanza delle norme in vigore sulla polizia delle strade.

Capo II

Tutela dei tratturi e delle trazzere

52. I tratturi, tratturelli, bracci, riposi, e le trazzere sono sottoposti alle disposizioni vigenti che riguardano la conservazione e la polizia delle strade nazionali del Regno, e all'osservanza delle particolari disposizioni seguenti.

Della vigilanza.

53. Compete al Ministero dell'economia nazionale la necessaria azione di vigilanza, manutenzione e tutela sui tratturi e sulle trazzere.

L'esercizio di tale azione si esplica, in via normale, a mezzo delle Intendenze, degli Uffici tecnici di finanza, degli Uffici del registro e della Milizia nazionale forestale, e, in via eccezionale, dal Commissariato di reintegra e dall'Ufficio tecnico speciale, dai Podestà e dai funzionari che venissero espressamente designati dal Ministero.

54. Sono estese a tutti i funzionari ed agenti, che, a norma del precedente art. 53, hanno podestà di vigilanza sui tratturi e sulle trazzere, la facoltà e gli obblighi contemplati dal capo I, titolo IV, del regolamento di polizia stradale, per l'accertamento delle contravvenzioni previste dal presente regolamento, e per la redazione dei relativi verbali.

Alle Intendenze ed agli Uffici tecnici di finanza sono deferite tutte le attribuzioni che, in materia di polizia stradale, sono di competenza del Prefetto e degli uffici del Genio civile.

55. I funzionari e gli agenti, che, nell'esercizio delle attribuzioni di vigilanza e di tutela, rilevino la necessità di speciali provvedimenti conservativi, debbono riferirne subito alla competente Intendenza di finanza, che a sua volta provoca i provvedimenti del Ministero, salva la facoltà, in caso di improrogabile urgenza, di disporre, di concerto con l'Ufficio tecnico di finanza, quelle misure immediate che le circostanze consiglino.

Contravvenzioni e pene.

(commento di giurisprudenza)

56. Il pascolo degli armenti non trasmigranti e di altri animali, il transito dei veicoli non consentito, le manomissioni del suolo e del sottosuolo dei tratturi e delle trazzere, le occupazioni non autorizzate, tanto temporanee quanto permanenti, gli usi non previsti né consentiti ed in genere qualsiasi alterazione che alla consistenza e allo stato di fatto o di diritto dei tratturi e delle trazzere derivi dall'opera arbitraria o dall'incuria dei terzi, anche se indirettamente ed involontariamente, sono accertati

mediante verbale nei modi prescritti dal successivo art. 59 e sono soggetti alle azioni e sanzioni di cui agli articoli seguenti.

57. Le contravvenzioni al divieto di transito sui tratturi e sulle trazzere sono punibili con la sanzione amministrativa di lire 10.000 estensibili a lire 60.000 ⁽³¹⁾, per ciascun veicolo.

Le contravvenzioni per pascolo abusivo sono punite con la sanzione amministrativa di lire 10.000 estensibili a lire 25.000 ⁽³²⁾ per ogni capo di bestiame.

La inosservanza del divieto di falciatura, o delle modalità stabilite per la concessione di falciatura, è passibile non solo dell'applicazione delle speciali sanzioni stabilite nel contratto, ma anche dell'ammenda non inferiore al decuplo del valore delle erbe abusivamente tagliate.

Per le occupazioni abusive è applicabile la sanzione amministrativa di lire 10.000 a lire 25.000 ⁽³³⁾ per ogni mq. di suolo scavato, dissodato od altrimenti occupato.

L'abusivo occupatore è inoltre obbligato al rilascio della zona occupata, con la perdita dei materiali immessi nella medesima, delle piantagioni e seminagioni, nonché di ogni altra opera o lavoro qualsiasi, al risarcimento dei danni, interessi e spese, comprese quelle delle verifiche attuate sul luogo.

È sempre in facoltà dell'Amministrazione di ordinare ed, occorrendo, eseguire, a spese dell'occupatore, la rimozione dei materiali immessi ed il ripristino del suolo.

(31) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*.

L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'*art. 113, primo e quinto comma* (quest'ultimo con riguardo alla misura minima), della stessa legge.

(32) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*.

L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'*art. 113, primo e quinto comma*, della stessa legge.

(33) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*.

L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24*

novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo e quinto comma, della stessa legge.

58. Le altre contravvenzioni non esplicitamente previste dal presente regolamento sono passibili del triplo delle sanzioni pecuniarie stabilite dagli articoli 101 e seguenti del regolamento di polizia stradale, salvo il limite minimo di lire 10.000 e massimo di lire 200.000 ⁽³⁴⁾ di cui alla lettera d) dell'art. 2 del *regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158*.
(34) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Procedimento contravvenzionale.

59. Per gli abusi indicati nel precedente art. 56 e per ogni altro atto di contravvenzione alle disposizioni del *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244*, ed al presente regolamento, vien redatto verbale in doppio originale.

Il verbale deve contenere:

- 1° Il giorno, l'ora ed il luogo in cui fu steso;
- 2° Il nome, il cognome, la qualità e la residenza dell'estensore;
- 3° Il luogo e possibilmente l'epoca, sia pure approssimativa, in cui fu commesso il fatto abusivo, e le circostanze tutte atte a qualificarlo, nonché le prove e gli indizi esistenti a carico del contravventore;
- 4° Il nome, il cognome, la paternità, la professione e il domicilio del contravventore, e le dichiarazioni da questi fatte all'atto della contestazione;
- 5° La firma del contravventore e dei testimoni, se vi sono, e, qualora non sappiano scrivere o ruscino di firmare, la esplicita menzione di tale circostanza;
- 6° La firma dell'estensore.

60. Uno degli originali del verbale è rimesso al contravventore; nel caso che questi ricusi di riceverlo o non sia personalmente noto, oppure quando non se ne conosca il domicilio, deve farsi di ciò espressa menzione nel verbale. L'altro esemplare è trasmesso all'Intendenza di finanza, con le proposte dei provvedimenti necessari, per la riduzione delle cose al pristino stato e per riparare o prevenire i danni per rimuovere i pericoli che possano derivare dall'abuso riscontrato, col calcolo della spesa occorrente per tali provvedimenti e del valore del danno arrecato.

61. L'Intendenza di finanza della provincia nel cui territorio l'abuso fu commesso od ebbe prevalente attuazione ordina con proprio decreto - quando ne sia il caso - la rimozione dell'abuso stesso, entro un congruo

termine, sotto riserva dell'esecuzione di ufficio, a spese del contravventore, in caso di inosservanza, e stabilisce la somma che il responsabile è tenuto a pagare a titolo di penalità.

62. Nel termine di 30 giorni dalla notifica del decreto di cui al precedente articolo, il contravventore può presentare le sue rimostranze e deduzioni all'intendente di finanza, che, ove ne sia il caso, provvede per le modifiche del decreto emesso, e conseguente formale notifica all'interessato.

Entro lo stesso termine, il contravventore può ricorrere al Ministero dell'economia nazionale, solo nel caso, però, in cui contesti la demanialità del terreno.

Le decisioni dell'intendente nei casi in cui il contravventore abbia presentata rimostranza, ed i provvedimenti del Ministero dell'economia nazionale, hanno efficacia di titolo esecutivo e non sono suscettibili di ulteriori ricorsi o di opposizione sul merito, né in sede amministrativa, né in sede giudiziaria.

63. Prima che sia intervenuta la decisione definitiva, il contravventore può presentare domanda di transazione della contravvenzione incorsa, e sulla domanda si pronunzia lo stesso ufficio che è chiamato a deliberare nel merito.

Di regola, la penale inflitta non può, per effetto della transazione, essere ridotta oltre i 9 decimi, dovendo la somma da pagarsi essere superiore o almeno uguale a un decimo di quella comminata.

Nei casi di abusiva occupazione o di manomissione, la domanda di transazione non può essere accolta, se non previo effettivo rilascio e ripristino del suolo occupato o manomesso, salvo la disposizione di cui all'art. 67.

Il pagamento della somma dovuta a tacitazione della contravvenzione incorsa deve essere fatto all'ufficio del registro competente, nel termine di 20 giorni dall'avviso ricevuto.

In caso di inadempienza il decreto di condanna ha senz'altro esecuzione.

64. I funzionari, gli ufficiali ed i militari che hanno rilevata la contravvenzione hanno diritto al quarto della somma effettivamente pagata dal contravventore per penalità, e comunque in guisa da non superare il limite di L. 4000 per i funzionari e per gli ufficiali, e di L. 3000 per i militi ⁽³⁵⁾.

(35) Vedi *R.D. 17 giugno 1929, n. 1318*.

65. Trascorso un anno dalla data del verbale di contravvenzione, senza che sia intervenuto il decreto intendentizio, ogni ulteriore azione in base al verbale stesso è prescritta.

66. Per la notifica dei provvedimenti e per la procedura coattiva di riscossione in dipendenza di atti contravvenzionali si applicano le disposizioni del testo unico approvato con *R.D. 14 aprile 1910, n. 639* .

Sistemazioni precarie.

67. Fino a quando non sia stata compiuta la sistemazione definitiva di un tratturo o di una trazzera, le Intendenze di finanza, e, nel caso in cui vi sia stata contestazione di demanialità, il Ministero dell'economia nazionale, possono assentire la sistemazione precaria delle zone che siano state abusivamente occupate purché l'abusivo occupatore ne abbia fatta domanda nel termine di giorni 30 dalla notifica del decreto e siano osservate le seguenti condizioni:

1° Che l'occupazione non arrechi impedimento al transito armentizio e non crei servitù vietate dalle leggi a danno del tratturo o della trazzera e del proprietario frontista.

2° Che l'abusivo occupatore riconosca formalmente l'abusiva occupazione e, oltre il versamento delle somme che saranno caso per caso stabilite in via transattiva, si obblighi di pagare il canone annuo che sarà dall'Amministrazione ritenuto congruo.

3° Che l'occupatore accetti di osservare gli altri obblighi che saranno ritenuti necessari.

68. Le abusive occupazioni non ammesse a sistemazione precaria, e quelle per le quali gli occupatori non siano addivenuti alla stipula dell'atto di precaria sistemazione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle decisioni, sono da rimuovere con le norme e procedure stabilite dagli articoli seguenti.

69. Le operazioni per il rilascio ed il ripristino della zona da reintegrare debbono risultare da apposito verbale, corredato da una planimetria riprodotte l'occupazione, e redatto, in doppio originale, da un funzionario dell'Ufficio tecnico di finanza. L'abusivo occupatore sarà diffidato perché, ove creda, assista alle operazioni suddette e sottoscriva il relativo verbale.

Un esemplare di questo è rilasciato all'interessato; l'altro è trasmesso all'Intendenza di finanza, la quale, dopo averlo approvato procede alle opportune variazioni nei registri di consistenza.

In sede di esecuzione dei piani di sistemazione, la reintegra delle zone da conservarsi o da trasformarsi in strade è affidata ad un funzionario del Commissariato di reintegra dei tratturi, o dell'Ufficio tecnico speciale per le trazzere.

70. Le spese per il ripristino delle zone abusivamente occupate sono anticipate dalle Intendenze di finanza, le quali provvedono al rimborso a carico del contravventore, avvalendosi delle disposizioni del testo unico approvato con *R.D. 14 aprile 1910, n. 639*, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Disposizioni transitorie.

71. I giudizi di reintegra e tutte le contravvenzioni in corso alla promulgazione del *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244*, debbono essere definite sotto l'osservanza delle disposizioni del decreto stesso e del presente regolamento.

72. Con successivo regolamento saranno emanate le norme riflettenti le attribuzioni degli uffici e degli organi investiti della trattazione amministrativa e tecnica in materia di tratturi e di trazzere.

L.R. 28 luglio 1949, n. 39
Trasformazione delle trazzere siciliane.

L.R. 28 luglio 1949, n. 39 ⁽¹⁾.

Trasformazione delle trazzere siciliane ⁽²⁾.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 luglio 1949, n. 34.

(2) Si veda *Circ.Ass. 26 luglio 1968, n. 79450*.

Art. 1

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere alla trasformazione ed alla sistemazione delle trazzere di demanio pubblico particolarmente utili allo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria armentizia, anche in rapporto ai programmi di trasformazione fondiaria dei terreni espropriati a norma della *legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104* ed ai programmi di opere straordinarie di cui alla *L. 10 agosto 1950, n.646*.

Per la trasformazione delle trazzere ricadenti nei comprensori dei consorzi di bonifica continueranno ad applicarsi le norme previste dal *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215* e successive modificazioni ed aggiunte ⁽³⁾.

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 1 D.Lgs.P.Reg. 10 aprile 1951, n. 10*, ratificato con modifiche con la *legge regionale 4 luglio 1952, n. 18*.

Art. 2

In relazione alle esigenze della viabilità rurale ed al grado di intensificazione colturale conseguibile nelle singole zone, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato regionale per la bonifica, determina i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la trasformazione in rotabile o la sistemazione delle trazzere di cui all'art. 1.

Art. 3

La spesa delle opere di trasformazione o di sistemazione delle trazzere è posta a totale carico del bilancio della Regione.

L'Amministrazione regionale provvederà ad imporre a carico dei proprietari dei beni immobili, ai quali, in dipendenza delle opere, derivino vantaggi economicamente valutabili, il contributo di miglioria previsto dal *R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2000*.

I criteri e le modalità per l'imposizione di tale contributo saranno stabiliti con regolamento.

Art. 4

Se il progetto di trasformazione o sistemazione implica l'esecuzione di varianti o allacciamenti si procede alle espropriazioni necessarie a norma dell'*art. 373 della L. 20 marzo 1865, n. 2248*, allegato F, e degli *artt. 30 e segg. del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422*.

Il decreto di approvazione del progetto equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Per l'esecuzione dei lavori sono applicabili le disposizioni de capi primo e secondo del titolo II della [L. 25 giugno 1865, n. 2359](#).

Art. 5

Gli eventuali ricorsi od opposizioni, relativi a contestazioni sulla demanialità dei terreni necessari alla trasformazione ed alla sistemazione delle trazzere, non possono, in nessun caso, dar luogo a sospensione dell'esecuzione dell'opera stessa; restando però impregiudicato il diritto ad indennizzo se, in definitiva, il terreno in contestazione non risulti facente parte del demanio pubblico.

In tal caso l'indennità sarà stabilita secondo le vigenti disposizioni in materia di esproprio per pubblica utilità.

(giurisprudenza)

Art. 6

Le zone di terreno delle trazzere, non utilizzabili secondo i progetti di trasformazione o di sistemazione, possono essere permutate con altri terreni necessari per l'attuazione del progetto stesso.

Art. 7

Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal [R.D. 13 febbraio 1933, n. 215](#), e successive modifiche ed aggiunte.

La concessione può, altresì, essere assentita al Segretariato per la montagna per la sistemazione delle trazzere ricadenti in zone montane.

Art. 8

... ⁽⁴⁾.

I concessionari delle opere previste dalla presente legge sono esonerati dal concorso della spesa di vigilanza prevista dal [R.D.L. 5 settembre 1938,](#)

[n. 1536](#). ... ⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ I commi primo e secondo sono stati abrogati dall'[art. 2 della legge regionale 15 luglio 1950, n. 57](#).

⁽⁵⁾ Comma abrogato per effetto dell'[art. 1-bis D.Lgs.P.Reg. 10 aprile 1951, n. 10](#), ratificato con modifiche con la [legge regionale 4 luglio 1952, n. 18](#).

Art. 9

I proprietari viciniari alle trazzere trasformate o sistemate che vengono assoggettati a contributo di miglioria, hanno diritto di accedere alle

trazzere stesse, attraverso i fondi che li separano dalle trazzere, osservando le modalità stabilite dal codice civile.

Art. 10 ⁽⁶⁾

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle trazzere in corso di trasformazione o di sistemazione provvede l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Alla manutenzione delle trazzere o di tratti di esse che, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, saranno dichiarate definitivamente trasformate o sistemate, provvederà l'Assessorato dei lavori pubblici.

(6) Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10, "Le norme di cui all'art. 10 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, si applicano anche per la manutenzione delle vie rurali di uso pubblico di cui all'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1950, n. 81, purché acquisite al demanio della Regione".

Art. 11

Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di: lire 500.000.000 per l'esercizio 1948-49; lire 1.500.000.000 per l'esercizio 1949-50; lire 2.500.000.000 per l'esercizio 1950-51; e lire 1.000.000.000 annuo per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello 1960-61 ⁽⁷⁾.

(7) Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.P.Reg. 10 aprile 1951, n. 10, ratificato con modifiche con la legge regionale 4 luglio 1952, n. 18.

Art. 12

Restano in vigore tutte le disposizioni di legge in materia, che non siano incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

L'ufficio tecnico speciale per le trazzere siciliane, sotto le direttive dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, provvederà a completare, entro il termine di due anni, le operazioni di accertamento, reintegrazione e legittimazione delle trazzere, osservando le norme del *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244*, e del regolamento approvato con, *R.D. 20 dicembre 1927, n. 2801*, e successive modificazioni ed aggiunte.

A tal fine, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, saranno forniti i fondi necessari da prelevarsi dallo stanziamento di cui all'art. 11 della presente legge.

L'Assessore è altresì autorizzato ad assumere e destinare il personale necessario.

Art. 13

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Art. 10 della L.R. n. 24 del 26/07/1985

Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche ed altre provvidenze urgenti.

Art. 10

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per interventi riguardanti la manutenzione urgente ed il ripristino delle trazzere danneggiate da frane e da eccezionali eventi atmosferici, nonché per rimuovere ostacoli abusivamente creati nelle sedi trazzerali.

A tal fine i comuni nel cui territorio insistono i suoli trazzerali oggetto di intervento sono tenuti a presentare le richieste di finanziamento, debitamente documentate, all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste che, previa istruttoria e parere dell'Ufficio tecnico speciale per le trazzere, è autorizzato ad assentire, ai sensi dell'art. 53 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, agli interventi necessari ai comuni medesimi, i quali provvedono alla relativa esecuzione ai sensi della legge regionale [29 aprile 1985, n. 21](#), anche mediante il cottimo fiduciario previsto dall'art. 38 della medesima legge.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, congiuntamente all'approvazione dell'intervento richiesto dai comuni, è autorizzato a versare ai comuni stessi le somme occorrenti con mandati diretti di pagamento che i comuni medesimi sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci in appositi capitoli di entrata e di spesa, distinti da quelli relativi all'esercizio delle funzioni proprie.

L.R. 15 maggio 1986, n. 26

Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, [n. 37](#), relativa a "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive".

.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 27/1986 e annotato al 5/7/1997)

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1986, n. 26

G.U.R.S. 17 maggio 1986, n. 25

Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive".

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 27/1986 e annotato al 5/7/1997)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria già fissato al 30 novembre 1985 dall'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni così come sostituito dall'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, deve intendersi prorogato in conformità delle disposizioni previste dalla legislazione statale in materia.

Restano pertanto valide a tutti gli effetti di legge le domande di sanatoria presentate dopo il 30 novembre 1985.

Art. 2

Le concessioni o autorizzazioni in sanatoria rilasciate prima della entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, in esecuzione delle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7, 18 aprile 1981, n. 70 e 21 agosto 1984, n. 65, restano valide e sono equiparate a tutti gli effetti alle concessioni edilizie rilasciate a norma dell'art. 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Art. 3

[Il secondo comma dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è così sostituito:

"Ai fini delle disposizioni del comma precedente si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stata eseguita la struttura portante sia essa del tipo intelaiato in cemento armato o in acciaio, o con pannelli portanti o in muratura e sia completata la copertura.

Qualora lo stato di consistenza degli immobili di cui al precedente comma non consenta la determinazione della superficie ai sensi dell'art. 51, si assume come riferimento il progetto dell'edificio".] (1)

Art. 4

Dopo il secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è aggiunto il seguente comma:

"Per le opere abusive realizzate prima del 2 settembre 1967 non è dovuto alcun onere di urbanizzazione o di costruzione".

Art. 5

Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dopo le parole "al servizio di edifici già esistenti", sono aggiunte le seguenti: "per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo".

Art. 6

I fabbricati abusivamente realizzati su suoli trazzerali potranno ottenere la sanatoria qualora gli occupatori in via preliminare avranno ottenuto la legittimazione del possesso dei terreni su cui insistono i manufatti.

La legittimazione avverrà con le modalità previste agli articoli 21 e 24 delle norme regolamentari contenute nei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad assentire la legittimazione dei terreni trazzerali in favore dei possessori catastali degli stessi suoli che non risultano in catasto come sede viaria.

Il rilascio della concessione in sanatoria resta successivamente subordinato ai nulla osta degli enti interessati per i vincoli eventualmente gravanti.

Art. 7

La certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, attestante l'idoneità statica delle opere eseguite, con le

eventuali prescrizioni di adeguamento, prevista alla lett. b, del terzo comma dell'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, può essere allegata anche per le opere di volume inferiore a 450 metri cubi. In tal caso essa sostituisce qualsiasi controllo, parere o approvazione di ordine statico di uffici statali o regionali.

Per le opere che costituiscono corpi aggiunti in edifici preesistenti, l'attestazione di idoneità statica di cui al comma precedente è sostituita dalla dichiarazione di mancanza di pregiudizio determinato dalla nuova costruzione alla struttura preesistente; essa sostituisce qualsiasi controllo o parere o approvazione tecnica di uffici statali o regionali, a condizione:

a) che l'ampliamento riguardi locali non abitabili di volume inferiore al 10 per cento del volume preesistente;

b) che l'ampliamento riguardi locali abitabili di volume inferiore a 30 metri cubi e comunque inferiore al 5 per cento del volume preesistente.

Art. 8

Nel quarto comma dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, sono soppresse le parole: "Decorso tale termine l'istanza si intende non accolta".

Art. 9

Dopo il nono comma dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 è aggiunto il seguente:

"Il giudizio e le determinazioni di cui ai precedenti due commi, non sono richiesti nel caso di lavori in edifici esistenti non abusivamente costruiti, limitati a ristrutturazione, modifiche ed ampliamenti di volume non superiore al 10 per cento di quello preesistente".

Art. 10

Le opere eseguite in costruzioni non abusive che ricadano in zone vincolate da leggi statali o regionali di cui al decimo comma dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, comprese quelle in zone inedificabili o pregiudizievoli per la tutela nonché le opere eseguite in costruzioni non abusive insistenti nella fascia dichiarata inedificabile ai sensi dell'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria con il solo adempimento di eventuali prescrizioni degli enti preposti alla tutela del vincolo, quando i lavori eseguiti consistono in ristrutturazioni e

modifiche. La predetta procedura si applica anche nel caso che le ristrutturazioni e modifiche hanno comportato aumento di volume non superiore al 10 per cento di quello preesistente, con esclusione per le zone di interesse archeologico e per gli edifici di interesse storico, artistico o architettonico.

Art. 11

Nei comuni dichiarati da trasferire e/o da consolidare con provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici, l'Assessore regionale per i lavori pubblici predispone, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, un programma di opere di consolidamento.

Gli interventi di cui al comma precedente sono finanziati, con carattere di priorità, mediante utilizzo dei fondi di cui al cap. 70315 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Fermi restando i termini previsti dal primo comma dell'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, l'esame delle richieste di concessione o di autorizzazione in sanatoria per le opere eseguite nei comuni di cui al primo comma rimane sospeso fino a quando non verranno realizzati gli interventi previsti dal presente articolo.

Art. 12

Dopo il decimo comma dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è aggiunto il seguente comma:

"Qualora le costruzioni di cui al comma precedente siano già ricomprese in piani particolareggiati di recupero approvati e siano compatibili con i piani stessi e sui piani particolareggiati si siano espressi gli enti preposti alla tutela dei vincoli, le concessioni o le autorizzazioni in sanatoria sono rilasciate senza ulteriori richieste di nulla-osta degli enti che hanno rilasciato autorizzazioni in sede di approvazione dei piani".

Art. 13

All'art. 26, comma dodicesimo, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, sono soppresse le parole "previ i necessari accertamenti".

Art. 14

L'art. 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è così sostituito:

"Per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, nonchè per ogni altro adempimento previsto dalla presente

legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza i comuni ad assumere personale tecnico mediante contratto a termine di durata non superiore ad un biennio non rinnovabile in rapporto al numero delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria presentate. (2)

Al personale di cui al precedente comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico pari a quello iniziale della corrispondente qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Le spese derivanti dai contratti previsti dal presente articolo sono a carico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che provvede con i fondi del cap. 45007 del bilancio della Regione per l'esercizio 1986". (3)

Art. 15

L'art. 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è così sostituito:

"Al fine di consentire con rapidità agli uffici del genio civile dell'Isola l'esecuzione degli accertamenti di propria competenza, il Presidente della Regione è autorizzato ad assumere personale tecnico mediante contratto a termine di durata non superiore ad un biennio e non rinnovabile.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per i lavori pubblici, determina con proprio provvedimento le unità e le qualifiche del personale necessario, nonché la distribuzione nei vari uffici.

Al personale di cui al primo comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello iniziale della qualifica di dirigente tecnico o assistente tecnico di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

Le spese derivanti dai contratti previsti dal presente articolo sono a carico della Presidenza della Regione che provvede con i fondi del cap. 10686 del bilancio della Regione per l'esercizio 1986". (4)

Art. 16

(abrogato dall'art. 56 della L.R. 27/86)

Art. 17

(sostituito dall'art. 57 della L.R. 27/86)

Al primo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le parole "si applicano le sanzioni di cui al capo I" sono sostituite dalle seguenti: "salve restando le sanzioni penali di cui al capo I, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente al momento in cui le opere abusive sono state realizzate".

Art. 18

Al primo comma dell'art. 36 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dopo le parole "Gli insediamenti produttivi esistenti", sono aggiunte le seguenti: "incluse le industrie alberghiere".

Art. 19

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Art. 25 della L.R. n. 10 del 27/04/1999

Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie
disponibili

Art. 25 Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili

(sostituito dall'art. 13 della L.R. 4/2003, modificato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 9/2004, modificato e integrato dall'art. 14 della L.R. 17/2004 e modificato dall'art. 55, comma 16, della L.R. 2/2007)

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come sede viaria. E' altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultano destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico.

2. La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del richiedente a favore dei soggetti sottoelencati in ordine di precedenza:

a) titolari di provvedimenti di concessione in essere da almeno cinque anni o associazioni sportive, culturali, ricreative formate almeno da cento soci e che si assumano l'onere della conservazione paesaggistica dei luoghi;

b) possessori che risultino proprietari o comproprietari del bene alla stregua dei pubblici registri;

c) proprietari frontisti;

d) occupatori da oltre un ventennio.

3. La legittimazione e la vendita sono altresì subordinate al pagamento da parte dell'istante del prezzo di cessione del terreno richiesto determinato al netto del soprasuolo ed in relazione ai valori agricoli medi definiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riferiti alla regione agraria di appartenenza nei seguenti modi:

a) per i suoli non edificabili o destinati a verde agricolo con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura esistente o di quella adiacente;

b) per l'area di sedime dei fabbricati e relativa corte insistente: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio. Qualora si tratti di fabbricato unico del richiedente, utilizzato come abitazione dello stesso o dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da un suo discendente in linea retta, il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio riferito alla relativa area di sedime viene ridotto alla metà. La riduzione è pari ad un terzo qualora si tratti di edificio avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare. Il prezzo di concessione dell'area di sedime del fabbricato non può essere comunque inferiore al valore agricolo medio del terreno circostante;

c) per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D ed F definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 edificati o edificabili con densità fondiaria

da più di 0,03 fino a 1 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, aumentato di un quarto, con esclusione della coltura in serra e del vivaio;

d) per i suoli edificabili con densità fondiaria maggiore di 1 mc/mq: il valore è determinato moltiplicando il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio, per l'indice di cubatura che risulta nello strumento urbanistico in vigore;

e) su istanza del richiedente in base al valore venale del suolo;

f) il prezzo complessivo determinato per la legittimazione degli antichi possessi non può essere inferiore al minimo di euro 500;

g) per la vendita delle sedi viarie disponibili e dei suoli occupati da possessori che non risultino proprietari nei pubblici registri, il prezzo di cessione è determinato con le modalità riportate ai punti di cui alle lettere a), b), c) e d), e con riferimento al doppio del valore agricolo medio negli stessi previsti, ovvero al triplo qualora gli stessi suoli ricadano entro trenta metri dal confine demaniale marittimo, con un minimo complessivo di euro 1.000.

4. L'istanza per l'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti sarà inviata al Servizio demanio trazzeriale che redigerà il verbale di liquidazione ed il decreto di sdemanializzazione. Nei procedimenti d'ufficio di contestazione delle abusive occupazioni, l'istanza dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione.

5. Nel caso in cui l'area alla quale si riferisce l'istanza di legittimazione sia cointestata nei pubblici registri immobiliari ad una pluralità di soggetti, il decreto di legittimazione ha effetto in favore di tutti i cointestatari anche se l'istanza è presentata da uno solo di essi. In ogni caso deve essere versata l'intera somma determinata con le modalità di cui al comma 3. Nelle more del provvedimento di legittimazione, la concessione delle zone demaniali è subordinata al pagamento del canone annuo pari ad un ventesimo del valore dell'area determinato con le modalità di cui al comma 3, con un minimo di euro 100, ridotto ad euro 50 per i suoli con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq. Il provvedimento di legittimazione comporta per le aree illegittimamente occupate un risarcimento danni pari ad un ventesimo del valore determinato secondo quanto previsto dal predetto comma 3 relativamente all'ultimo quinquennio di occupazione pregressa con un minimo di euro 100, ridotto ad euro 50 per i suoli con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq.

6. Con l'istanza di cui al comma 2 è sospesa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'Amministrazione regionale relativamente ai suoli trazzerali, non catastati come sede viarie, abusivamente occupati. L'adozione dei provvedimenti predetti resta altresì sospesa fino alla definizione delle procedure iniziate a seguito della presentazione delle istanze limitatamente ai beni per i quali viene richiesta la cessione. Le eventuali sanzioni amministrative precedentemente irrogate relative alle indennità pregresse oltre il quinquennio sono abbattute del 75

per cento in favore di coloro che a seguito di istanza ottengano la cessione dei beni di cui alla presente legge. Nelle more della definizione dei singoli procedimenti, la riscossione delle sanzioni già irrogate resta sospesa. Fino al trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso con cui si dà avvio alla procedura di reintegro, può essere presentata istanza di legittimazione tardiva. In tal caso il prezzo stabilito dal comma 3 è aumentato del 30 per cento.

7. Tutte le zone demaniali trazzerali che risultino di fatto occupate da corpi stradali, e già erroneamente assunti in consistenza da enti pubblici, sono da intendersi trasferiti dall'Amministrazione Regionale ai detti enti che ne cureranno la manutenzione.

8. Sono trasferite al demanio comunale le sedi viarie pubbliche rappresentate nei fogli di mappa catastali, sin dall'impianto, come regie, che non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito decreto nonchè i suoli oggetto di provvedimento di esproprio per finalità di ricostruzione conseguente al terremoto del Belice del 1968.

9. Ai fini della determinazione dei canoni per la concessione di suoli trazzerali ricadenti in verde agricolo ed utilizzati a scopo agricolo, resta ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici con un minimo di canone annuo di cinquanta euro.